



ALLEGATO A alla Dgr n. 1328 del 09 ottobre 2015

ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA REGIONE DEL VENETO

codice fiscale n. 80007580279 rappresentatanato e domiciliato, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, in qualità di

E L'AZIENDA ULSS 12 "VENEZIANA"

codice fiscale n....., rappresentata dal, nato a, e domiciliato il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto

PREMESSO CHE

Le crescenti aspettative di salute individuali, il progresso scientifico e tecnologico, l'aumento della popolazione anziana da una parte e la necessità, dall'altra, di contenere e di controllare la spesa sanitaria pubblica, destinata ad un incontrovertibile aumento, impongono al Sistema Socio Sanitario Regionale di adottare continue nuove strategie con l'obiettivo di migliorare l'economicità della gestione organizzativa delle Aziende Sanitarie regionali che hanno il compito di erogare salute. In questo contesto, la garanzia della sostenibilità della spesa sanitaria e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse trovano il loro soddisfacimento anche attraverso l'adozione di iniziative e disposizioni volte a razionalizzare i processi amministrativo-contabili, a tal proposito, con la Dgr. n.757/2015 si è provveduto ad indire un Bando di Ricerca in Sanità Finalizzata alla predisposizione di un Manuale Regionale di standard organizzativi, contabili e procedurali. A valle del procedimento, è risultato aggiudicatario del Bando il progetto presentato dall'Ulss 12 Veneziana. Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Finalità della convenzione

Ai sensi dell'articolo 15 della L.R. N. 5/2001 e nel quadro delle politiche di sviluppo e progresso nell'ambito dell'area socio – sanitaria, la Regione promuove la presente Ricerca Finalizzata quale azione strumentale per il perseguimento della Certificazione dei Bilanci delle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regione del Veneto.

ARTICOLO 2

Oggetto della convenzione

Il documento conclusivo dell'attività di Ricerca Finalizzata dovrà essere un Manuale Regionale di standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire l'applicazione ai Bilanci dei principi contabili stabiliti dal D.Lgs 118/2011 e dalle casistiche applicative emanate dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze finalizzato a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie. Le aree oggetto di analisi sono così individuate: Immobilizzazioni, Rimanenze, Crediti e

correlati Ricavi, Disponibilità Liquide, Patrimonio Netto, Debiti e correlati Costi, tenuto conto di quanto formulato dal Tavolo Permanente.

ARTICOLO 3

Modalità di realizzazione dell'accordo

L'accordo si sostanzia attraverso l'esecuzione del progetto presentato ed avrà una durata temporale massima di nove mesi dal momento della firma della presente convenzione. L'Ulss 12 Veneziana si impegna ad un rilascio in progress del lavoro svolto. I risultati saranno oggetto di specifica approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

ARTICOLO 4

Pubblicazioni

Eventuali pubblicazioni (su riviste, siti web, ecc.) o utilizzo in occasione di convegni, congressi, seminari, da parte dell'Ulss 12 Veneziana dei risultati derivanti dall'esecuzione degli specifici progetti di cui al precedente Art. 3, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale della Area Sanità e Sociale.

ARTICOLO 5

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha una validità di nove mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione. L'eventuale proroga dovrà essere preventivamente autorizzata, per quanto riguarda la Regione del Veneto, dal Direttore Generale della Area Sanità e Sociale.

ARTICOLO 6

Copertura finanziaria

A fronte dei costi sostenuti per l'esecuzione della progettualità di cui all'art. 3, l'Ulss 12 Veneziana riceverà un finanziamento a funzione definito in sede di riparto delle risorse LEA.

ARTICOLO 7

Privacy

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti in tema di riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8

Risoluzione

Nel caso di grave violazione degli obblighi gravanti sull'una o sull'altra parte, di cui alle clausole precedenti, la convenzione si risolverà di diritto ove la parte interessata dichiara all'altra con lettera raccomandata A.R. , la violazione commessa e la volontà di avvalersi della presente clausola.

ARTICOLO 9

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

ARTICOLO 10

Clausola arbitrale

Eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente convenzione saranno, in prima istanza, deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo; solo successivamente e a fronte di un esito non positivo dell'arbitrato, si procederà ad interpellare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli e viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto
Venezia,

Azienda Ulss n. 12
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Dal Ben

Regione del Veneto
Il Direttore Generale
Dr. Domenico Mantoan